— pari o superiore a 100, ma inferiore a 120 chilogrammi, e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 45 millimetri inclusi, oppure

— pari o superiore a 120, ma inferiore a 140 chilogrammi, e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 55 millimetri inclusi, oppure

— pari o superiore a 140, ma inferiore a 160 chilogrammi, e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro fino a 60 millimetri inclusi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 827/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che sono state istituite o saranno istituite tra breve organizzazioni comuni di mercato che comportano meccanismi specifici per numerose categorie di prodotti elencati nell'allegato II del trattato; che è opportuno adottare, nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, le necessarie disposizioni al fine d'instaurare un mercato unico anche per tutti gli altri prodotti di cui all'allegato II;

considerando che l'attuazione di tale mercato unico comporta l'applicazione di un regime comune alle frontiere della Comunità; che detto regime consiste essenzialmente nell'applicazione integrale della tariffa doganale comune e nella liberalizzazione degli scambi;

considerando tuttavia che la protezione risultante dalla applicazione della tariffa doganale comune può, in circostanze eccezionali, non agire; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'attuazione di un mercato unico per i prodotti in causa implica l'abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci considerate;

considerando che l'attuazione di detto mercato unico verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili ai prodotti oggetto del presente regolamento;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una pro-

cedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;

considerando che all'atto dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti oggetto del presente regolamento, si deve tener conto parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati istituita dal presente regolamento disciplina i prodotti elencati nell'allegato.

Articolo 2

1. La tariffa doganale comune è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1968, fatte salve le disposizioni previste negli accordi di associazione.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, e fatti salvi gli obblighi risultanti da accordi internazionali riguardanti i prodotti di cui all'allegato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo.

Articolo 3

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'allegato subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 4

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo,

— il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. Sono escluse dalla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'allegato, fabbricate o ricavate da prodotti che non si trovano nella situazione contemplata all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 5

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato.

Articolo 6

Nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni del presente articolo, si applica la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

o qualsiasi altra procedura analoga prevista dagli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, designa per ciascun prodotto il Comitato di gestione competente.

Articolo 7

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie adottate o da adottare, intese ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri volte a mantenere o migliorare il lievello tecnico o genetico della produzione di taluni prodotti di cui all'allegato, specificamente destinati alla riproduzione.

Articolo 9

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione di tale regime alla data prevista incontri per taluni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6. Esse sono applicabili fino al 30 giugno 1969 al più tardi.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, esclusi i cavalli destinati alla macellazione
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi, gli animali del genere bufalo:
	A. delle specie domestiche:
	I. riproduttori di razza pura (a)
	B. altri
01.03	Animali vivi della specie suina:
	A. delle specie domestiche:
	I. riproduttori di razza pura (a)
	B. altri

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina: A. delle specie domestiche: I. Ovini: a) riproduttori di razza pura (a) II. Caprini: B. altri
01.06	Altri animali vivi
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci del n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: ex I. delle specie asinina e mulesca II. della specie bovina: b) altre III. della specie suina: b) altre ex IV. altre, escluse le carni della specie ovina domestica B. Frattaglie: I. delle specie equina, asinina e mulesca ex II. delle specie bovina e suina, non domestiche ex III. altre, escluse le frattaglie della specie ovina non destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: C. Altre: ex II. non nominate, ad esclusione delle carni e frattaglie della specie ovina domestica
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no: A. Uova in guscio, fresche o conservate: II. altre uova B. Uova sgusciate e giallo d'uova: II. altri
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
ex 05.15 B	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti del capitolo 1, non atti all'alimentazione umana
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati esclusi quelli destinati alla semina
ex 07.06	Topinambur e altri prodotti simili ad alto tenore in inulina, patate dolci, anche secche o tagliate in pezzi; midollo della palma a sago

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 08.01	Datteri, manghi, mangoste, avocati, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio
ex capitolo 9	Tè e spezie, escluso il mate
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8
11.08 B	Inulina
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
ex 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio, escluse le farine di foraggi verdi disidratate
ex 15.02	Sevi della specie caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, esclusi quelli contenenti carne o frattaglie di animali della specie suina, bovina od ovina
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	ex A. di fegato, escluso quello di animali delle specie suina, bovina od ovina
	ex B. altre, escluse quelle contenenti carni o frattaglie di volatili o di animali delle specie suina, bovina od ovina, domestici
16.03	Estratti e sughi di carne
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
23.01 A	Farine e polveri di carne e frattaglie, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli
ex 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
	ex A. ghiande di querce, castagne d'India e fecce di frutta, esclusa la vinaccia
	B. altri
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):
	A. prodotti detti «solubili» di pesci o di balena
	ex B. altri, esclusi i prodotti contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, prodotti contenenti amido e prodotti lattiero-caseari [1]

[1] Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 17.05 A.